COMUNE di SAN VITTORE OLONA
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 20/11/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI VIA G. LEOPARDI N. 6 PER GUASTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E MANCANZA DI ACQUA CALDA SANITARIA.

Il Sindaco

PREMESSO che:

- il Comune di San Vittore Olona è proprietario dell'edificio sede della Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", sito in via G. Leopardi n. 6, plesso afferente all'Istituto Comprensivo "G. Carducci", e, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), e comma 2 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché alle spese per il riscaldamento e i relativi impianti e per la provvista dell'acqua;
- in data 10/11/2026 il Dirigente Scolastico ha segnalato il guasto della caldaia a servizio del plesso, con conseguente mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento e mancata produzione di acqua calda sanitaria;
- dai sopralluoghi e dalle rilevazioni effettuati dalla scuola, di cui alla nota prot. n. 13705 del 20/11/2026, risulta che la temperatura interna dei locali destinati alle attività educative è compresa tra 10 °C e 14 °C e che l'edificio è privo di acqua calda sanitaria;
- dalla relazione del Settore 3 – Ufficio Tecnico del 20/11/2026, risulta che il ripristino dell'impianto richiede interventi sulla caldaia e sullo scambiatore di calore, i quali comportano il fermo della caldaia per tutta la loro durata, non sono eseguibili nell'immediato e richiedono un tempo stimato in circa 10 giorni lavorativi;

CONSIDERATO che:

- il D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica), al punto 5.3, prevede per gli ambienti scolastici una temperatura dell'aria di 20 °C, con tolleranza di ± 2 °C, valore dal quale le temperature rilevate si discostano in misura significativa;

- l'art. 63 e l'Allegato IV, punto 1.9.2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prescrivono che la temperatura dei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, e trovano applicazione nei confronti del personale docente e ausiliario in servizio presso il plesso;
- l'utenza della scuola dell'infanzia è costituita da bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, soggetti particolarmente vulnerabili all'esposizione prolungata a basse temperature, con concreto rischio di insorgenza o aggravamento di patologie da raffreddamento e delle vie respiratorie;
- la mancanza di acqua calda sanitaria impedisce di assicurare le ordinarie condizioni igieniche richieste dall'età dell'utenza (igiene personale dei bambini, lavaggio delle mani, cambi) e le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali;
- non risultano praticabili, nell'immediato, soluzioni alternative idonee a garantire la prosecuzione in sicurezza delle attività, in quanto l'impiego di apparecchi di riscaldamento mobili non è compatibile con le esigenze di sicurezza antincendio né con la portata dell'impianto elettrico del plesso, e non sono disponibili locali alternativi adeguati a ospitare le sezioni;

RITENUTO che:

- la situazione descritta integri un'emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, tale da legittimare l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
- sussistano i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, trattandosi di evento imprevisto non fronteggiabile con gli strumenti ordinari nei tempi necessari a prevenire pregiudizi alla salute dei bambini e del personale, bene tutelato dall'art. 32 della Costituzione;
- la misura della chiusura temporanea del plesso sia proporzionata e strettamente limitata al tempo occorrente per il ripristino delle condizioni di idoneità termica e igienica dei locali, in conformità ai principi di temporaneità e proporzionalità che presiedono all'esercizio del potere di ordinanza extra ordinem (cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 7 aprile 2011);

DATO ATTO che:

- le ragioni di urgenza sopra esposte giustificano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- il D.M. 18 dicembre 1975;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. la chiusura temporanea della Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" di via G. Leopardi n. 6, con sospensione di tutte le attività educative e didattiche e dei servizi connessi, da lunedì 23 novembre 2026 a venerdì 27 novembre 2026 compreso;
2. la conseguente sospensione, per il medesimo periodo, del servizio di ristorazione scolastica presso il plesso, nonché dei servizi di pre-scuola e post-scuola ad esso riferiti.

DISPONE

a) che il Responsabile del Settore 3 – Ufficio Tecnico provveda con la massima urgenza all'esecuzione degli interventi necessari al ripristino dell'impianto di riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria e, a lavori ultimati, attesti per iscritto l'avvenuto ripristino, previa verifica del raggiungimento di condizioni termiche adeguate nei locali;

b) che, ove il ripristino sia attestato prima del termine di cui al punto 1, la presente ordinanza sia revocata con successivo provvedimento, nel quale sarà indicata la data di riapertura del plesso; ove invece gli interventi non siano conclusi entro il predetto termine, l'eventuale proroga sia disposta con successivo provvedimento motivato;

c) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, e che sia richiesto all'Istituto Comprensivo "G. Carducci" di curarne la tempestiva comunicazione alle famiglie;

d) che la presente ordinanza sia trasmessa:

- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Carducci";
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano;
- a S.E. il Prefetto di Milano;
- all'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- al Comando di Polizia Locale;
- a Dussmann Service S.r.l., concessionaria del servizio di ristorazione scolastica;
- ai Responsabili dei Settori comunali per quanto di competenza.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Responsabile del procedimento e del Settore: Dott.ssa Monica Dellavedova

San Vittore Olona, 20 novembre 2026

Il Sindaco
Marco Zerboni

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.

Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.